



COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA N. 22 DEL 19 MARZO 2015

OGGETTO:

CIG. Z6213B5EAE - TAR RG 1505/2010 - SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1247/2012 - ISTANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE DELL'AVV. MARIA CLOTILDE INGRASSIA IN QUALITÀ DI PROCURATORE DEL SIG. BOSSOLASCO GIOVANNI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. RICCARDO VECCHIONE

L'anno duemilaquindici addì diciannove del mese di marzo nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Premesso che:

- in data 06.04.2010 al prot. 4386 veniva presentata istanza per rilascio del Permesso di Costruire da parte dei sigg. Bossolasco Giovanni, Piotto Livio e Bosticco Piero, relativamente alla costruzione di edificio di civile abitazione nel comparto H dell'unità 10 della zona B2/S di PRGC (P.E. n. 18/2010);
- in data 10.05.2010 venne inoltrata da parte dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata apposita richiesta di integrazione documentali e chiarimenti, fra cui si rilevavano errori nella computazione dei volumi ed altezze del fabbricato ai sensi dell'art. 10 della N.T.A. di PRGC;
- in data 1.06.2010 al prot. 7385 segui nota del progettista, ing. Pellegrino Eraldo in seno alla quale si contro deduceva alle osservazioni effettuate sul calcolo delle altezze e dei volumi;
- in data 6.07.2010 con nota prot. 2171 l'Ufficio Tecnico Edilizia Privata confermò la necessità di procedere ai sensi di norma con la computazione dei volumi;
- in data 14.09.2010 pervenne istanza (prot. 12630) da parte del progettista di essere sentito dalla Commissione Edilizia Comunale;
- in data 4.10.2010 con nota prot. 13670 l'Ufficio Tecnico Edilizia Privata trasmise il parere della C.E.C. che confermò quanto richiesto dal Comune nella note succitate;
- in data 26.10.2010 è pervenuta al protocollo n. 14758 una nota nella quale l'istante, sig. Bossolasco, e il professionista incaricato, ing. Pellegrino, rilevando di non voler dar corso alle integrazioni richieste, manifestarono la loro rinuncia alla pratica edilizia in corso ed invitarono la scrivente amministrazione a volersi pronunciare definitivamente sull'istanza di edificazione formulata sul lotto in esame;
- con provvedimento prot. 15520 del 4.11.2010 l'ufficio tecnico edilizia privata procedeva con comunicazione di improcedibilità ed archiviazione della pratica edilizia n. 18/2010, causa non ottemperamento alle richieste di integrazione documentale e correzione degli atti progettuali;
- al prot. 17263 del 13.12.2010 veniva presentato ricorso al TAR (R.G. n. 1505/2010) da parte del sig. Bossolasco Giovanni, rappresentato dagli avv. Antonio Finocchiaro e Stefania Pelice, per l'annullamento del provvedimento prot. 15520 del 4.11.2010 e del parere della C.E.C. del 23.09.2010 verbale n. 2, nota 04.10.10 prot. 13670 nonché degli atti tutti a detti provvedimenti antecedenti, preordinati e consequenziali;
- l'Amministrazione comunale si costituiva in giudizio con D.G.C. n. 174 del 22.12.2010, incaricando in rappresentanza l'avv. Riccardo Vecchione, dello Studio legale Vecchione di Torino;

- con sentenza n. 1247/2012 il TAR Piemonte respingeva il ricorso del sig. Bossolasco Giovanni nel procedimento R.G. n. 1505/2010;
- con nota prot. 5233 del 15.04.2013 l'avv. Ingrassia, per conto del sig. Bossolasco, richiedeva all'Amministrazione comunale di corrispondere il 50% delle spese sostenute ed anticipate dal sig. Bossolasco per le attività del C.T.U. nella causa al TAR succitata;
- tramite l'avvocato G. Vecchione, sentito il parere del medesimo, del Segretario comunale e della Giunta comunale (vedasi note mail del 14.05.2013 e argomento di G.C. del 15.05.2013), il 16.05.2013 veniva rigettata l'istanza dell'avv. Ingrassia;
- con nota registrata al prot. 10711 del 29.07.2013 perveniva l'atto di citazione c/o il Giudice di Pace di Susa inoltrato dal sig. Bossolasco Giovanni contro il Comune di Bardonecchia, finalizzato ad ottenere il rimborso richiesto con la nota prot. 5233/2013;
- con sentenza n. 96/2014 il Giudice di Pace di Susa respingeva la domanda del ricorrente;

Vista l'istanza di correzione di errore materiale proposta al T.A.R. dall'avv. Maria Clotilde Ingrassia in qualità di procuratore del sig. Bossolasco Giovanni, pervenuta al prot. 3001 del 3.03.2015, con la quale il ricorrente rivolge istanza al T.A.R. Piemonte per la correzione della sentenza n. 1247/2012 affinché le spese di C.T.U. siano addebitate equamente alle parti in egual misura;

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comune n. 32 del 11.03.2015 con cui si autorizza il Sindaco a costituirsi in giudizio in rappresentanza e difesa del Comune di Bardonecchia, avanti alla TAR Piemonte, nel succitato ricorso per resistere alle richieste del ricorrente mediante rappresentanza dell'avv. Riccardo Vecchione, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso, in Torino, corso Vittorio Emanuele II n° 82, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di rinunciare, transigere, conciliare, incassare e quietanzare, depositare istanze, memorie e motivi aggiunti, nominare sostituti e comparire in giudizio a nome del Comune di Bardonecchia;

Vista la proposta di parcella dello Studio legale Vecchione pervenuta il 10.03.2015 al prot. 3340, per € 1.200,00 oltre CPA 4% ed IVA 22%, per complessivi € 1.407,69;

Richiamato l'art. 253, comma 22 lettera b) del D. Lgs.163/2006 in base al quale le forniture ed i servizi in economia sono disciplinati dai provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni;

Atteso che trattasi di tipologia di servizio inserita nell'art. 8 comma 1 lettera s) del Regolamento di Forniture e Servizi in Economia approvato dal C.C. con deliberazione n. 13 del 28/05/2008 e modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2011;

Optato di avvalersi delle disposizioni contenute nel sopra citato regolamento, considerato che la spesa per la realizzazione del servizio rientra nella fattispecie ammessa dall'art. 13 comma 4 lettera e) del regolamento sopra citato;

Richiamato l'art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, che disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Dato atto che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi;

Visto l'art. 9 del D.L. 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica

Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta del presente impegno

Visto l'art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Considerato che l'art. 107 su citato prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza;

Visto il Decreto Sindacale 7 del 10.02.2014 con il quale è stato determinato il responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata/Urbanistica del Comune di Bardonecchia;

Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

DETERMINA

per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa che si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Di affidare in economia all'avv. Riccardo Vecchione, dello Studio Legale Vecchione di corso Vittorio Emanuele II n° 82, Codice Fiscale/P.IVA n. 06614020011, cod. 525, l'incarico in oggetto imputando la spesa di complessivi € 1.407,69 all'intervento n. 1010603 (c/785.00) del redigendo bilancio anno 2015.

Di dare atto di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33.

Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà presumibilmente nell'anno 2015, pur dando atto dell'indeterminatezza dei tempi processuali e, conseguente, delle scadenze di liquidazione dell'incarico.

**Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco CECCHINI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 22 del 19 marzo 2015 ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 e del 5° comma dell'art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Bardonecchia, lì

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____

Registro Pubblicazioni n. _____

Il Responsabile dell'Albo